





- Consulenza PMI
- Consulenza Contabile,
 Societaria e Fiscale
- Consulenza del Lavoro
- Assistenza Legale
- Controllo di Gestione
- Consulenza Finanziaria
- Gestione dei patrimoni immobiliari
- Ristrutturazioni aziendali



"L'innovazione è ciò che distingue un leader da un follower"

www.sddservizi.it

D.P.C.M. 11.03.2020

D.P.C.M. 11.03.2020 : nuova stretta alle attività

Annunciato da quella che sta diventando una consuetudine, ovvero una conferenza stampa (quasi notturna) del Presidente del Consiglio Conte, è stato promulgato un ulteriore D.P.C.M. che impone ulteriori misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid-19.

Restano valide le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 Marzo 2020, anche in ordine alla loro validità temporale (es. divieto di assembramenti sino al 3 Aprile 2020), laddove non superate da quelle più stringenti disposte dal D.P.C.M. 11 Marzo 2020, la cui validità però è prevista per un periodo di tempo più limitato:

dal 12 al 25 Marzo.

Cessano temporaneamente

- le attività commerciali al dettaglio,
- i servizi di ristorazione,
- le attività inerenti i servizi alla persona,
 con tutta una serie di importanti eccezioni.

Garantiti i cc.dd. servizi essenziali, a patto che si possa lavorare nel rispetto delle misure di sicurezza.



Il decreto ha imposto, per 14gg, l'interruzione delle attività commerciali al dettaglio e dei mercati

La sospensione non vale per le attività di vendita di:

- a) generi alimentari;
- b) beni di prima necessità

Non sono tenute alla sospensione un elenco di attività contenuto nell'Allegato 1 al D.P.C.M., attività che possono continuare ad operare

Come?



-sia sotto forma di negozio di vicinato, -sia nell'ambito di media e grande distribuzione, (ed anche all'interno di centri commerciali), purché sia consentito l'accesso alle sole attività autorizzate nella prosecuzione dell'attività e sempre fermo restando il rispetto del c.d. «distanziamento sociale».

Attività commerciali che non sono tenute alla sospensione :

- ✓ ipermercati
- √ discount alimentari
- ✓ minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ✓ commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ✓ commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ✓ commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (ATECO 47.2)

Attività commerciali che non sono tenute alla sospensione :

- ✓ commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ✓ commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (ATECO 47.4)
- ✓ commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- √ commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ✓ commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione



- ✓ commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ✓ farmacie
- ✓ commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati
 di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie)
- ✓ commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ✓ commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale
- ✓ commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- ✓ commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

- ✓ commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ✓ commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini
- ✓ commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- ✓ commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite)
- ✓ commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- ✓ commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.



<u>Ristorazione :</u> <u>disposizioni dal 12 al 25 Marzo</u>

Per bar e ristoranti, ed in generale a tutti i servizi di somministrazione alimenti e bevande, viene imposta la chiusura.

Cancellata la previsione precedentemente imposta dal <u>D.P.C.M. 9 Marzo</u> <u>2020</u> di orario ridotto dalle 6.00 alle 18.00.

Devono quindi chiudere, a titolo esemplificativo:

- bar
- pub (già previsto da precedente Decreto)
- ristoranti
- gelaterie
- pasticcerie.

Tali attività produttive potranno tuttavia mantenere in uso la cucina, restando chiusi al pubblico, nel caso in cui effettuino consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie sia con riferimento al confezionamento che al trasporto.

<u>Ristorazione:</u> <u>disposizioni dal 12 al 25 Marzo</u>

Possono proseguire l'attività le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale, a condizione che venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro.

Restano aperte le attività di somministrazione :

- ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade;
- ubicate all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali;
 ubicate negli ospedali.

<u>Servizi alla persona:</u> <u>disposizioni dal 12 al 25 Marzo</u>

Devono **sospendere l'attività** anche coloro che effettuano servizi alla persona, quali, ad esempio:

- Barbieri
- Parrucchieri
- Estetisti
- Servizi di tatuaggio

Possono proseguire l'attività:

- lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- attività delle lavanderie industriali
- altre lavanderie, tintorie
- servizi di pompe funebri e attività connesse
- servizi garantiti.



<u>Servizi garantiti:</u> <u>disposizioni dal 12 al 25 Marzo</u>

Restano garantiti e quindi non saranno oggetto di sospensione:

- i servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- le attività del settore agricolo, compresa filiera;
- le attività del settore zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa filiera.

Anche per questi settori, ovviamente, fermo restando il rispetto nelle norme igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza.

<u>Servizi ridotti:</u> <u>disposizioni dal 12 al 25 Marzo</u>

Trasporto pubblico

Ciascuna **Regione**, con ordinanza del Governatore, potrà rivedere la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, dovendo garantire solo i

servizi minimi essenziali.

Il **Ministro delle Infrastrutture** potrà disporre la riduzione o soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo, marittimo, assicurando solo i servizi minimi essenziali.

Pubblica Amministrazione

Le prestazioni lavorative dovranno essere rese in modalità agile, anche in deroga agli accordi individuali, mentre dovranno essere espressamente individuate le attività indifferibili da svolgersi in prima persona nei luoghi di lavoro.



<u>Per le attività non interessate</u> <u>dalla sospensione:</u>

Solo tali attività, quelle **produttive** e quelle **professionali**, potranno proseguire, seguendo precise raccomandazioni:

- massimo utilizzo del lavoro agile, per le attività che sia possibile svolgere presso il domicilio o a distanza;
- incentivo a ferie e congedi per i dipendenti;
- sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Sollecitata inoltre l'assunzione di specifici protocolli anti contagio, la limitazione degli spostamenti, l'accesso contingentato ai luoghi comuni e la sanificazione dei luoghi di lavoro.

